CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 del 01.12.2006

OGGETTO

Tar Puglia Bari. Ricorso promosso dalla "Intercantieri Vittadello S.p.a. e della "Salvatore Matarrese S.p.a." in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I. per l'annullamento del bando di gara ampliamento porto commerciale, con istanza di misure cautelari provvisorie ex art.21 L. n.1034/71. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Azzollini Antonio - Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale dott. Camero Michele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- -Visto il ricorso al TAR Puglia Bari notificato all'Ente in data 30.11.2006 promosso dalla "Intercantieri Vittadello S.p.A." e della "Salvatore Matarrese S.p.A.", in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I. "Intercantieri Vittadello S.p.A.
- Salvatore Matarrese S.p.A." inteso ad ottenere l'annullamento del bando di gara concernente l'appalto integrato dei lavori per l'ampliamento del porto commerciale marittimo di Molfetta;
- -Visto il provvedimento, notificato a questo Ente in data odierna, con il quale le succitate imprese ricorrenti hanno richiesto al Presidente del TAR adito di voler disporre la sospensione cautelare provvisoria del bando nella parte impugnata;
- -Atteso che, sia il provvedimento impugnato con il presente ricorso, sia le censure sollevate dinanzi al TAR, sia la materia del contendere, sono i medesimi oggetto di ricorso al medesimo TAR proposto dalla "Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A." e dalla "Tecnis S.p.A.", sui quali questa Giunta si è espressa in questa stessa seduta in un punto precedente all'ordine del giorno;
- -Ritenuto di adottare la stessa decisione adottata sui due ricorsi precedenti e, conseguentemente, di costituirsi in giudizio affidando la difesa processuale allo stesso legale per l'evidente interconnessione dei processi;
- -Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;
- -Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, e dal Dirigente del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;
- -Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267; Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico con ogni più ampia facoltà al riguardo all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, per la resistenza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia Bari dalla "Intercantieri Vittadello S.p.A." e della "Salvatore Matarrese S.p.A.", in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I. "Intercantieri Vittadello S.p.A. Salvatore Matarrese S.p.A.", meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui al punto 1) e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle

- attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire, altresì, l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico asplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di erogare al professionista incaricato la somma di €500,00 (al lordo di CAP e IVA) a titolo di acconto, impegnando a tale scopo il Cap. 14860 del Bilancio 2006.
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.